



# COMUNE DI FAULE

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06

### OGGETTO:

**Difesa costituzionale dei piccoli Comuni – provvedimenti.**

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	SCARAFIA	Giuseppe	X	
2	AGU'	Sabrina	X	
3	ALEMANNO	Giovanni	X	
4	BIGLIA	Sergio	X	
5	BONO	Sergio	X	
6	GONELLA	Valentina	X	
7	OSELLA	Agostino	X	
8	ROLFO	Franca	X	
9	SOLA	Domenico	X	
10	MANESCOTTO	Marina	X	
11	TARDITI	Pierpaolo	X	
Totale			11	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. SCARAFIA Giuseppe nella qualità di Sindaco ;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale BURGIO Dr. Vito Mario;

La seduta è pubblica ordinaria di prima convocazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Premesso che:*

l'art. 1 della Costituzione sancisce solennemente che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;

ciò impone che tutte le istituzioni politiche e amministrative, in quanto strumento di autogoverno del popolo italiano, fondino la propria legittimazione nella frazione di quest'ultimo di cui sono espressione, ed in particolare in quella parte di esso cui è riconosciuto, in base all'art. 48, il diritto di elettorato attivo;

il fisiologico esplicarsi dell'esercizio della sovranità da parte del popolo per mezzo dei propri rappresentanti esige, in particolare, che siano efficacemente attivati i canali della rappresentanza e della responsabilità politica in relazione alla collettività di riferimento;

l'art. 5 della Costituzione, accanto al principio di unità e indivisibilità della Repubblica, pone il principio del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali, cioè delle comunità di persone insediate in un determinato territorio e delle loro istituzioni di autogoverno, imponendo altresì di adeguare i principi e i metodi della legislazione nazionale e regionale alle esigenze dell'autonomia;

il principio autonomistico opera in stretta connessione con quello democratico, poiché, come già evidenziava uno studioso del calibro di Carlo Esposito, le autonomie territoriali rappresentano innanzi tutto uno strumento di *«autogoverno dei governati»*, in modo da costituire *«per i cittadini esercizio, espressione, modo d'essere, garanzia di democrazia e di libertà»*;

l'art. 114 della Costituzione qualifica il Comune come primo ente costitutivo della Repubblica, stabilendone la natura di ente autonomo, necessariamente titolare di propri poteri e funzioni;

come ha riconosciuto la Corte costituzionale, tale disposizione incarna *«le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana»*, dal momento che, in essa, *«gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica»* in modo tale da *«svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare»* (sent. n. 106 del 2002);

l'art. 117, sesto comma, della Costituzione garantisce ai Comuni la titolarità del potere regolamentare per la disciplina dell'organizzazione delle funzioni loro attribuite;

l'art. 118 della Costituzione prevede, per il riparto delle funzioni amministrative, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, i quali impongono di preferire il livello di governo meno comprensivo nell'allocatione di tali funzioni, disponendo che queste ultime possano essere affidate agli enti più comprensivi solo *«per assicurarne l'esercizio unitario»*, quando l'ente

di minore dimensione territoriale sia inadeguato allo svolgimento della funzione in questione;

il principio di differenziazione di cui all'art. 118 della Costituzione specifica quelli di sussidiarietà e di adeguatezza, poiché impone che la valutazione di adeguatezza-inadeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione che sorregge il principio di sussidiarietà debba tenere conto delle differenze concrete che sussistono tra enti della medesima categoria, spingendo a valutare diversamente enti dotati di caratteristiche differenti pur essendo del medesimo tipo, rappresentando così la peculiare declinazione che il principio di eguaglianza assume nell'ambito della distribuzione sul territorio delle funzioni amministrative;

la preferenza riconosciuta dalla Costituzione in favore dei processi di deliberazione pubblica che si producono nell'ambito delle istituzioni territoriali più piccole a scapito di quelli che si verificano nelle comunità più grandi è volta a valorizzare al massimo il principio democratico nelle concrete esperienze di autogoverno delle collettività stanziate sui territori, in quanto il peso esercitato da ciascun cittadino nell'ambito delle procedure democratiche di deliberazione pubblica mediante i propri diritti di partecipazione politica è evidentemente maggiore ove essi si svolgono in ambiti territoriali ristretti rispetto alle ipotesi in cui si svolgono in ambiti più ampi;

il fisiologico funzionamento dei sistemi di autogoverno democratico delle collettività stanziate sui territori esige l'efficace attivazione dei meccanismi della responsabilità politica da parte dei vertici delle istituzioni territoriali nei confronti delle comunità amministrare, disperdendosi altrimenti il plusvalore democratico che caratterizza i processi deliberativi che si svolgono "in piccolo";

in particolare, è assolutamente indispensabile al buon funzionamento dei sistemi democratici che la responsabilità nei confronti delle collettività amministrare possa esercitarsi anche in relazione al reperimento e all'utilizzazione delle risorse finanziarie;

in tale chiave, risulta necessario approfondire l'attuazione della Costituzione, la quale riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa a tutti gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica (art. 119), predisponendo al contempo una rete di rigorose sanzioni per quegli enti che non riescano a esercitare correttamente tale autonomia, e ciò nel contesto di un sistema che consegna al Governo il compito di attivarsi in via sostitutiva solo in quei casi eccezionali in cui le inadempienze degli enti territoriali rischino di pregiudicare interessi essenziali dell'intera collettività nazionale o diritti fondamentali degli individui (art. 120, secondo comma);

solo accettando davvero le sfide che le richiamate norme costituzionali pongono alle collettività stanziate sui territori sarà possibile far crescere presso queste ultime le difficili virtù dell'autogoverno democratico e il rafforzamento dell'adesione ai valori fondamentali della Carta costituzionale repubblicana;

*considerato, tutto all'opposto, che:*

le riforme delle amministrazioni locali degli ultimi anni hanno, a più riprese, valorizzato al massimo la strutturazione di modelli di organizzazione degli enti territoriali e di esercizio

delle funzioni amministrative impiegate su forme di governo di secondo livello, tramite le quali si verifica un indebolimento della rappresentanza delle comunità amministrative e un difetto di responsabilità politica dei relativi amministratori nei confronti di queste ultime;

in alcune circostanze è stato addirittura stabilito l'obbligo dell'esercizio in forma associata di determinate funzioni amministrative, con conseguente imputazione del governo delle stesse ad organismi che non partecipano di un rapporto elettorale con la comunità amministrata, determinandosi così la esclusione *ex lege* degli amministratori pubblici in questione dalla responsabilità politica nei confronti delle collettività amministrative e rendendo conseguentemente molto più difficile il controllo dei primi da parte delle seconde;

inoltre, è rimasto del tutto privo di attuazione il principio di differenziazione stabilito dall'art. 118 Cost., disponendosi l'affidamento delle medesime funzioni amministrative a Comuni dotati di caratteristiche molto diverse dal punto di vista geografico, territoriale, dimensionale ed economico-finanziario, nonché della composizione della relativa popolazione;

il principio di differenziazione risulta violato anche da tutte quelle norme che impongono lo svolgimento di funzioni tramite modalità identiche per tutti i tipi di Comuni, prescindendo dalla loro dimensione e dal contesto geografico e socio-economico in cui si collocano, come quelle che concernono il ricorso alla centrale unica di acquisto;

almeno a partire dal 2012 sono state drasticamente e progressivamente ridotte le risorse a disposizione delle amministrazioni locali e comunali in particolare, rendendo sempre più difficile la prestazione dei servizi essenziali alle comunità stanziate sui relativi territori;

i vincoli di cui è stata gravata, nel corso del tempo, l'autonomia finanziaria delle medesime amministrazioni hanno fortemente inciso sulla possibilità, per le collettività locali, di autogovernarsi in base ai principi stabiliti dalla Costituzione;

tale difficoltà nell'autogoverno risulta ulteriormente aggravata dalla circostanza secondo la quale una quota consistente delle risorse finanziarie, di personale e di beni strumentali delle amministrazioni comunali devono essere destinate allo svolgimento di funzioni amministrative statali, riducendosi di conseguenza i margini, per le collettività locali, di perseguire un autonomo indirizzo politico-amministrativo a causa della significativa incisione delle risorse destinabili a tale scopo;

per di più, nell'ambito delle risorse che vengono attribuite ai Comuni, non risulta affatto chiaro quali debbano ritenersi imputate allo svolgimento di funzioni statali, e quali, invece, allo svolgimento delle funzioni di autonomia, difettando peraltro una qualunque valutazione circa il costo effettivo della prima categoria di funzioni;

evidentemente, tali circostanze impediscono il sano esplicarsi dei meccanismi di responsabilità politica degli amministratori locali, poiché la reale disponibilità di risorse destinabili allo svolgimento delle funzioni di autonomia risulta del tutto sconosciuta nell'ambito della sfera pubblica, con conseguente pregiudizio della possibilità, per gli amministratori locali, di essere chiamati a rispondere per ciò di cui *effettivamente possono rispondere*;

ad aggravare ulteriormente lo stato di opacità che impedisce il sereno svolgersi del giudizio di responsabilità politica degli elettori, e quindi il felice svolgimento delle funzioni di autogoverno delle collettività locali, sta la circostanza secondo la quale lo Stato utilizza le amministrazioni comunali come meri *riscossori* di tributi che, in parte significativa, non sono destinati ad affluire alle casse dei Comuni bensì a quelle dello Stato stesso, determinandosi così la conseguenza per cui, da un lato, gli amministratori locali affrontano il peso di una responsabilità politica che non compete loro, poiché saranno altri ad utilizzare le risorse pubbliche così reperite, dall'altro, le collettività amministrate non possono efficacemente mettere in atto le strategie di re-orientamento dell'indirizzo politico-amministrativo che le riguarda tramite lo strumento elettorale, dal momento che non dispongono di tutte le informazioni necessarie per determinare consapevolmente il proprio voto nelle corrette circostanze,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le esposizioni adottate in ordine all'argomento proposto;

Dato atto che il presente atto non riveste natura provvedimento e che pertanto non risulta l'acquisizione dei pareri;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione, resa nelle forme di legge, con il seguente risultato accertato e proclamato dal Signor Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

## **DELIBERA**

### **Di incaricare il Sindaco**

### **in qualità di rappresentante del Comune di Faule – CN- aderente all'ANPCI**

a promuovere in tutte le sedi, nazionali, regionali e locali, ogni iniziativa utile al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare che ai Comuni siano attribuite le sole funzioni amministrative per le quali essi risultino dimensionalmente adeguati e, per converso, che ad essi non sia attribuita alcuna funzione il cui esercizio implichi un ambito valutativo territorialmente più comprensivo, ossia riferibile a collettività diverse dalla comunità direttamente amministrata;
- garantire che nell'attribuzione delle funzioni e nella disciplina delle relative modalità di esercizio siano finalmente considerate, tanto dal legislatore nazionale quanto dai legislatori regionali, le rilevanti differenze che caratterizzano i Comuni d'Italia sotto il profilo demografico-dimensionale, geografico-territoriale e socio-economico;
- assicurare che i processi di riordino e di razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali comunali attualmente esistenti, pur potendo essere utilmente e variamente incentivati, siano sempre il frutto di iniziative nascenti dalle collettività interessate,

- tramite i loro più immediati organi rappresentativi e politicamente responsabili, non il portato di decisioni politiche imposte dall'alto;
- realizzare il principio dell'autonomia finanziaria di entrata dei Comuni mediante un sistema fiscale che distingua con chiarezza i tributi comunali dai tributi spettanti agli altri enti, in modo tale che il cittadino/contribuente sappia sempre chi è l'ente impositore nei confronti del quale far valere il giudizio di responsabilità;
  - assicurare l'adeguatezza delle risorse complessivamente disponibili per i Comuni rispetto alle esigenze di integrale finanziamento delle funzioni loro attribuite, superando definitivamente il modello dei trasferimenti statali, che generano sempre irresponsabilità, con le sole eccezioni della quota del fondo perequativo, delle risorse necessarie a coprire i costi delle funzioni svolte a favore dello Stato, nonché delle risorse aggiuntive da erogare a favore di Comuni determinati;
  - incrementare l'utilizzo degli strumenti di premialità/penalizzazione in relazione al rispetto di parametri di virtuosità finanziaria non vincolanti;
  - Di tramettere la presente deliberazione all'ANPCI, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, Al Presidente del Senato Pietro Grasso, al Presidente della Corte Costituzionale Alessandro Crisciuolo, e al Sig Sindaco del Comune di Berceto;

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con voti favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 0, presenti n. 11 espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
*f.to Scarafia Giuseppe*

Il Segretario Comunale  
*f.to Dr. Burgio Vito Mario*

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo.

**UFFICIO TECNICO**

Regolarità tecnica e correttezza atto proposto

Scarafia Giuseppe

Dr. Burgio Vito Mario

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Regolarità tecnica e correttezza atto proposto

*f.to dr Burgio Vito Mario*

**UFFICIO RAGIONERIA**

Regolarità tecnica e correttezza atto proposto

Regolarità contabile

Copertura finanziaria   
Dr. Burgio Vito Mario

**UFFICIO PERSONALE**

Regolarità tecnica e correttezza atto proposto

Dr. Burgio Vito Mario

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi, dal \_\_18.05.2015\_\_ all'albo pretorio on-line, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 della L. 69/2009 e dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Burgio Vito Mario

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno \_\_\_\_\_

**X** è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Burgio Vito Mario

Copia Conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Faule, li \_\_18.05.2015\_\_

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Burgio Vito Mario



